



Un altro episodio della saga *Avastin/Lucentis*. Il nuovo rinvio del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia

📅 12/05/2021

📖 FARMACEUTICO E LIFE SCIENCES, CONTENZIOSO, SOCIETÀ

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 15 marzo 2021, il Consiglio di Stato ("CdS") si è pronunciato sul ricorso proposto dalla *F. Hoffmann-La Roche Ltd* ("Roche"), dalla *Roche S.p.a.* ("Roche Italia"), dalla *Novartis A.G.* e dalla *Novartis Farma s.p.a.* ("Novartis") con il quale era stata domandata la revocazione della precedente sentenza con cui lo stesso aveva confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio ("TAR Lazio") ed il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti delle suddette società. Si tratta di una pronuncia complessa di natura

processuale, ma di portata sistemica, che ha sollevato delle prospettive di diritto europeo completamente inedite.

Questi i fatti.

In data 27 febbraio 2014, l'AGCM aveva inflitto a Roche e a Novartis un'ammenda di oltre 180 milioni di euro¹ per aver violato l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) realizzando un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza. Più particolarmente, nonostante fossero ambedue utilizzabili in ambito oftalmico, la Roche e la Novartis avevano artificiosamente differenziato l'*Avastin* ed

¹ AGCM, Provvedimento n. 24823 del 27.02.2014.

il *Lucentis* riducendo la domanda del prodotto meno costoso, l'*Avastin*, a favore di quello più costoso e concorrente, il *Lucentis*, e manipolando la percezione dei rischi legati all'uso *off-label* del primo per la cura di patologie oftalmiche mediante la produzione e la diffusione di informazioni tali da generare preoccupazioni nell'opinione pubblica in merito alla sua sicurezza e da condizionare le scelte terapeutiche dei medici. Avverso la sanzione loro inflitta dall'AGCM, la Roche e la Novartis avevano impugnato il provvedimento dinanzi al TAR del Lazio, che aveva respinto i ricorsi². Ambedue le due imprese avevano proposto appello al CdS, che aveva sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una serie di questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto europeo³.

In data 23 gennaio 2018 la Corte di Giustizia si era pronunciata nella Causa C-179/16 statuendo che la strategia collusiva posta in essere da Roche e Novartis costituiva una restrizione della concorrenza per oggetto in quanto

mirava, da un lato, ad indurre l'Agenzia Europea per i Medicinali (*European Medicines Agency*, EMA) e la Commissione in errore e ad ottenere l'aggiunta della menzione di effetti collaterali negativi nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dell'*Avastin* e, dall'altro, ad enfatizzare, in un contesto di incertezza scientifica, la percezione da parte del pubblico dei rischi connessi al suo uso *off-label*⁴.

Riassunta la causa dinanzi al giudice nazionale, il CdS aveva respinto i ricorsi in appello confermando così la sentenza di primo grado ed il provvedimento dell'AGCM⁵.

Non molto dopo, Roche e Novartis hanno nuovamente adito il CdS domandando la revocazione della sentenza, sulla scorta di due motivi. Più particolarmente, con il primo motivo le ricorrenti contestavano l'errore revocatorio a motivo della dichiarata assenza di accertamenti effettuati dalle autorità preposte al controllo del rispetto della normativa farmaceutica o dai giudici nazionali dell'illiceità delle condizioni di

² TAR Lazio, sez. I, sentenza 2 dicembre 2014 n. 12168.

³ Nello specifico: "... 1) *Se la corretta interpretazione dell'art. 101 TFUE consenta di considerare concorrenti le parti di un accordo di licenza laddove l'impresa licenziataria operi nel mercato rilevante interessato solo in virtù dell'accordo stesso. Se, ed eventualmente entro quali limiti, ricorrendo tale situazione, le eventuali limitazioni della concorrenza del licenziante nei confronti del licenziatario, pur non espressamente previste dall'accordo di licenza, sfuggano all'applicazione dell'art. 101, par. 1 TFUE o rientrano, comunque, nell'ambito di applicazione dell'eccezione legale di cui all'art. 101, par. 3, TFUE;*

2) *Se l'art. 101 TFUE consenta all'Autorità nazionale a tutela della concorrenza di definire il mercato rilevante in maniera autonoma rispetto al contenuto delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) dei farmaci rilasciate dalle competenti Autorità di regolazione farmaceutica (AIFA ed EMA) o se, al contrario, per i medicinali autorizzati, il mercato giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 101 TFUE debba ritenersi conformato e configurato in via primaria dall'apposita Autorità di regolazione in modo vincolante anche per l'Autorità nazionale a tutela della concorrenza;*

3) *Se, anche alla luce delle previsioni contenute nella direttiva 2001/83 CE ed in particolare nell'art. 5 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, l'art. 101 TFUE consenta di considerare sostituibili e di includere, quindi, nell'ambito dello stesso mercato rilevante un farmaco utilizzato off-label ed un farmaco dotato di AIC in relazione alle medesime indicazioni terapeutiche;*

4) *Se, ai sensi dell'art. 101 TFUE, ai fini della delimitazione del mercato rilevante, assuma rilevanza accertare, oltre alla sostanziale fungibilità dei prodotti farmaceutici dal lato della domanda, se l'offerta degli stessi sul mercato sia o meno avvenuta in conformità al quadro regolamentare avente ad oggetto la commercializzazione dei farmaci;*

5) *Se possa comunque considerarsi restrittiva della concorrenza per oggetto la condotta concertata volta ad enfatizzare la minore sicurezza o la minore efficacia di un farmaco, quando tale minore efficacia o sicurezza, sebbene non suffragata da acquisizioni scientifiche certe, non può, comunque, alla luce dello stadio delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti, neanche essere incontrovertibilmente esclusa...*

⁴ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

riconfezionamento e di prescrizione dell'Avastin destinato all'uso *off-label*. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentavano l'omessa pronuncia in relazione al profilo dell'ingannevolezza delle informazioni diffuse dalle imprese, rilevando come tale profilo fosse cumulativo ed aggiuntivo rispetto alla prova della concertazione, essendo pertanto necessario uno specifico *test* al fine di verificare se le eventuali informazioni diffuse dalle parti fossero o meno ingannevoli.

Con sentenza del 15 marzo 2021, il CdS ⁶ i) ha dichiarato l'inammissibilità dei predetti motivi di revocazione non sussistendo i presupposti di cui all'articolo 395⁷ c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, alla stregua del quale erano

stati esaminati, ii) ha ritenuto che non rientrava nella figura dell'errore di fatto revocatorio di cui all'articolo 395, n. 4, c.p.c. la statuizione che aveva escluso che le operazioni di riconfezionamento dell'Avastin necessitassero di un'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 2001/83⁸ né di un'autorizzazione di fabbricazione ai sensi dell'articolo 40⁹ della medesima direttiva, allorché tali operazioni siano prescritte da un medico mediante una ricetta individuale e siano effettuata da farmacisti ai fini della somministrazione del medicinale in ambito ospedaliero, e iii) ha altresì escluso che il dedotto mancato esame di una serie di "prese di posizione" delle Autorità competenti costituisse un errore di fatto revocatorio¹⁰.

⁶ Cons. Stato Sez. VI, Sent. (ud. 04-03-2021) 15-03-2021, n. 2222.

⁷ L'articolo 395 c.p.c., intitolato "Casi di revocazione", dispone: "... Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato..."

⁸ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GUUE L 311 del 28.11.2001. L'articolo 6 della Direttiva dispone: "... Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un'autorizzazione all'immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un'autorizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è richiesta anche per i generatori di radionuclidi, i kits di radionuclidi e i radiofarmaci precursori di radionuclidi, nonché per i radiofarmaci preparati industrialmente..."

⁹ L'articolo 40 della Direttiva 2001/83/CE dispone: "... Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché la fabbricazione dei medicinali sul loro territorio sia subordinata al possesso di un'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta anche se i medicinali fabbricati sono destinati all'esportazione.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è richiesta sia per la fabbricazione totale o parziale sia per le operazioni di divisione, di confezionamento o di presentazione.

Tale autorizzazione non è richiesta per le preparazioni, le divisioni, i cambiamenti di confezione o di presentazione, eseguiti soltanto per la fornitura al dettaglio, da farmacisti in farmacia, o da altre persone legalmente autorizzate negli Stati membri ad eseguire dette operazioni.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è richiesta anche per le importazioni in provenienza da paesi terzi in uno Stato membro; pertanto il presente titolo e l'articolo 118 si applicano a tali importazioni nella stessa misura in cui si applicano alla fabbricazione..."

¹⁰ Si veda il punto 9 dell'ordinanza.

In via subordinata, le ricorrenti avevano dedotto la violazione manifesta dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia nella Causa C-179/16 *inter partes*, in quanto la sentenza impugnata i) aveva confermato la decisione dell'AGCM di includere nel medesimo mercato rilevante i due farmaci senza tener conto delle plurime ufficiali prese di posizioni di autorità e giudici competenti che avevano accertato l'illiceità della domanda e dell'offerta di *Avastin off-label*, e ii) non aveva indagato la pretesa ingannevolezza delle informazioni diffuse da Roche e da Novartis, sebbene essa rappresentasse un autonomo elemento costitutivo della fattispecie contestata.

Le ricorrenti, infine, avevano chiesto di sottoporre alla Corte di Giustizia, tramite un nuovo rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, la questione circa la compatibilità comunitaria di un meccanismo procedurale come quello di cui agli articoli 106 c.p.a.¹¹ e 395 e 396¹² c.p.c., nella misura in cui non prevede un'ulteriore speciale ipotesi di revocazione in un caso di violazione manifesta dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale e non consente, pertanto, di prevenire la formazione di un giudicato anticomunitario¹³.

Il CdS ha preliminarmente ricordato che le modalità di attuazione del principio dell'intangibilità del giudicato rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati Membri¹⁴, e che il diritto europeo non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato ad una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una situazione nazionale in tesi contrastante con lo stesso¹⁵. Nel caso concreto, tuttavia, la questione pregiudiziale proposta dalle parti si colloca all'interno della medesima controversia durante la quale lo stesso giudice che avrebbe violato la decisione della Corte, la aveva adita ai sensi dell'articolo 267 TFUE; di talché, sebbene la causa principale risulti ancora *sub iudice*, non sussisterebbero, in base alle norme processuali interne, strumenti per intervenire e correggere la decisione laddove in contrasto con i principi espressi, nel medesimo giudizio, dalla Corte di Giustizia. Secondo il CdS la possibilità di incidere sulla decisione prima che la stessa passi in giudicato, al fine di scongiurare il consolidamento di una ipotetica violazione del diritto europeo, appare preferibile rispetto al possibile rimedio, solo successivo, del risarcimento del danno, che in ogni caso implicherebbe per la parte gli oneri di un nuovo giudizio e per il quale sarebbe in ogni caso necessario che la violazione

¹¹ L'articolo 106 c.p.a., intitolato "Casi di revocazione", dispone: "... *Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.*

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello...".

¹² L'articolo 396, intitolato "Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello", dispone: "... *Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.*

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso...".

¹³ Si veda il punto 6.4 dell'ordinanza.

¹⁴ CGUE 03.09.2009, Causa C-2/08, *Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle entrate contro Fallimento Olimpiclub Srl*, punto 24.

¹⁵ CGUE 03.09.2009, Causa C-2/08, *Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle entrate contro Fallimento Olimpiclub Srl*, punti 22-23; CGUE 16.03.2006, Causa C-234/04, *Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH*, punti 20-21; CGUE 01.06.1999, Causa C-126/97, *Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV*, punti 46-47.

del diritto unionale sia non solo sussistente, e bensì anche manifesta¹⁶.

Per quanto riguarda l'astratta configurabilità di una violazione del diritto comunitario, il CdS ha ribadito di aver già a suo tempo non solo sollevato al riguardo uno specifico quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia, e bensì di averne anche recepito la relativa pronuncia, ciò che mostrerebbe il suo chiaro intento di volersi uniformare al diritto europeo. Di conseguenza, non sarebbe ravvisabile la grave violazione del diritto comunitario lamentata dalle ricorrenti, potendosi al più configurare un *error in iudicando*. A tal proposito, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa si colloca all'esterno dell'interpretazione della norma, e inerisce alla valutazione del giudice di merito¹⁷. Più particolarmente, secondo il CdS l'assetto tipico dei rapporti tra Corte di Cassazione e giudice di merito sarebbe replicabile anche nella prospettiva dei rapporti tra giudice nazionale e Corte di Giustizia: al primo, infatti, appartiene in via esclusiva il potere di decidere la controversia e di valutare i fatti e le emergenze istruttorie¹⁸, di talché la Corte di Giustizia non è competente a pronunciarsi su questi ultimi¹⁹.

Per quanto riguarda il motivo inerente l'assenza di accertamenti da parte delle autorità preposte al controllo del rispetto della normativa farmaceutica o dei giudici nazionali, dell'illiceità delle condizioni di riconfezionamento e di prescrizione dell'*Avastin* destinato all'uso *off-label*, dopo aver ripercorso le valutazioni della

Corte di Giustizia²⁰ il CdS ribadisce di non essersi sottratto, nella sentenza impugnata, alla verifica demandata al giudice di merito, e bensì di aver richiamato a proposito quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella successiva Causa C-29/17, secondo cui il riconfezionamento dell'*Avastin* alle condizioni previste dalle misure nazionali non necessita di un'AIC, allorché tale operazione sia prescritta da un medico mediante una ricetta individuale ed venga effettuata da farmacisti ai fini della sua somministrazione in ambito ospedaliero²¹. Di talché, durante il periodo di riferimento, l'*Avastin* era stato spesso prescritto, appunto *off-label*, per il trattamento di malattie oftalmiche nonostante la sua AIC non coprisse tali indicazioni, ciò che denotava l'esistenza di un rapporto concreto di sostituibilità tra il medicinale in questione e quelli autorizzati per le medesime patologie oftalmiche, tra i quali il *Lucentis*.

Per quanto riguarda, invece, il motivo inerente il mancato *test* circa l'ingannevolezza delle informazioni diffuse da Roche e da Novartis, secondo la Corte di Giustizia,²² in un contesto di incertezza scientifica le imprese sono chiamate ad un indispensabile rigore informativo, non potendo esse enfatizzare come un fatto scientifico incontrovertibile delle risultanze che sono ancora incerte, e bensì dovendo riportare sempre in modo chiaro, preciso e completo lo stato complessivo delle conoscenze scientifiche in riferimento ad un determinato medicinale e la loro eventuale non univocità. Di conseguenza, secondo il CdS non vi è stata alcuna violazione dei principi

¹⁶ CGUE 30.09.2003, Causa C-224/01, *Gerhard Köbler contro Republik Österreich*; CGUE 01.06.1999, Causa C-302/97, *Klaus Konle contro Republik Österreich*.

¹⁷ Corte di Cassazione Ordinanza n. 3340 del 05.02.2019; Corte di Cassazione Ordinanza n. 24155 del 13.10.2017.

¹⁸ CGUE 19.03.1964, Causa 75/63, *M.K.H. Unger in Hoekstra contro Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten*; CGUE 26.09.1996, Causa C-341/94, *Procedimento penale a carico di André Allain, in presenza di Steel Trading France SARL, civilmente responsabile*.

¹⁹ CGUE 16.10.2003, Causa C-421/01, *Traunfellner GmbH contro Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag)*; CGUE 22.06.2000, Causa C-318/98, *Fornasar e a.*, punto 32.

²⁰ Si veda il punto 8.2 dell'ordinanza.

²¹ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

²² CGUE 23.01.2018, Causa C-179/16, *F. Hoffmann-La Roche Ltd e a. contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, punti 91-92.

espressi dalla Corte di Giustizia, avendo esso al contrario i) esaminato le iniziative informative poste in essere dalla Roche e dalla Novartis in attuazione dell'intesa, ii) ritenuto non sussistere alcuna preoccupazione per la salute dei pazienti, e bensì solo il timore, espressamente condiviso tra le due imprese, che gli impieghi dell'Avastin erodessero quelli del *Lucentis*, e iii) stabilito che le loro iniziative non mirassero a fornire un'informazione completa e puntuale sulla sicurezza dell'Avastin, e bensì ad inserire nel suo RCP conclusioni volte ad aumentare l'incertezza circa il suo utilizzo.

Ne segue, secondo il CdS, che la questione pregiudiziale sollevata dalle parti è sprovvista di rilevanza, in quanto sarebbe da escludersi sia una violazione del diritto europeo che dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella Causa C-179/16.

Il CdS si chiede, tuttavia – ed è verosimilmente questo il punto saliente ed innovativo della pronuncia - se debba essere il giudice nazionale a sindacare in ultima istanza la sussistenza di una violazione del diritto europeo piuttosto che la Corte di Giustizia. Benché, infatti, normalmente esuli delle competenze della Corte la verifica e la valutazione delle circostanze di fatto relative al procedimento principale²³, nel caso concreto la domanda di revocazione delle ricorrenti si fonda soltanto, e necessariamente, sulla supposta violazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella precedente fase processuale; di talché, anche le circostanze di fatto ed i relativi elementi di prova possono venire a costituire, nella loro prospettata errata o mancata valutazione da parte del giudicante, degli specifici parametri alla stregua dei quali verificare la sussistenza o meno della violazione.

Alla luce di quanto precede, il CdS chiede alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sui seguenti quesiti:

“a) Se il giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, in un giudizio in cui la domanda della parte sia direttamente rivolta a far valere la violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio al fine di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, possa verificare la corretta applicazione nel caso concreto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio, oppure se tale valutazione spetti alla Corte di Giustizia;

b) Se la sentenza del Consiglio di Stato n. 4990/2019 abbia violato, nel senso prospettato dalla parti, i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 gennaio 2018 in relazione a) all'inclusione nel medesimo mercato rilevante dei due farmaci senza tener conto delle prese di posizioni di autorità che avrebbero accertato l'illiceità della domanda e dell'offerta di Avastin off-label; b) alla mancata verifica della pretesa ingannevolezza delle informazioni diffuse dalle società;

c) Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino ad un sistema come quello concernente gli articoli 106 del codice del processo amministrativo e 395 e 396 del codice di procedura civile, nella misura in cui non consente di usare il rimedio del ricorso per revocazione per impugnare sentenze del Consiglio di Stato confliggenti con sentenze della Corte di Giustizia, ed in particolare con i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale”.

²³ CGUE 06.09.2012, Causa C-273/11, *Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága*.



Roberto A. Jacchia

PARTNER



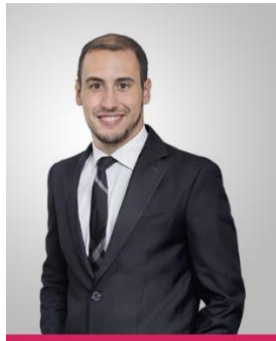
r.jacchia@dejalex.com



+39 02 72554.1



Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE



m.stillo@dejalex.com



+32 (0)26455670



Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

